



Il Ministro dell'Ambiente

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo alla realizzazione di un invaso in terra sul Torrente Tazzera da realizzarsi in Comune di Pistoia, località Volpaie, presentata dal Consorzio C.I.S.I.R.T.I., concessionario del Comune di Pistoia, con sede in Impruneta (FI) via Poggio Ugolino 11, in data 24 gennaio 1990;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dallo stesso Consorzio C.I.S.I.R.T.I in data 30 ottobre 1990 e 15 gennaio 1991;

VISTA la nota del 18 febbraio 1991 del Ministero dell'ambiente con cui si comunicava al proponente che la documentazione inviata non forniva una informazione tecnica adeguata per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

VISTE le note della Regione Toscana del 5 gennaio e del 5 marzo 1991 nelle quali si osserva che è necessario integrare la documentazione depositata al fine di poter permettere l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e pertanto la Regione si riserva di esprimere il parere di competenza solo se gli elaborati verranno debitamente integrati;

VISTA altresì la nota della Regione Toscana del 23 agosto 1991 con cui si comunicava che la documentazione relativa all'opera non era stata ancora integrata dal Consorzio C.I.S.I.R.T.I.;

VISTO il parere formulato, in data 19 dicembre 1991, dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dal Consorzio C.I.S.I.R.T.I;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la realizzazione di una diga in terra sul Torrente Tazzera con le seguenti caratteristiche:

- altezza massimo invaso mslm 130,69;
- volume max invaso mc 4.900.000;
- altezza massima del rilevato m 41;
- capacità morta mc 500.000;

con possibilità di aumento della capacità attraverso l'approfondimento degli scavi all'interno del futuro invaso;

preso atto che sono altresì previste le seguenti opere:

- la captazione del Torrente Vincio di Brandeglio per 200 l/s per un totale di 274 giorni l'anno, attraverso l'invaso della Giudea, che attualmente eroga 1.804.000 mc/a e ne fa sfiorare sull'invaso del Tazzera 4.327.000 mc/a;
- costruzione impianto di potabilizzazione;
- costruzione impianto di sollevamento;
- costruzione condotta di adduzione dal serbatoio esistente di Giaccherino;

osservato che:

- i documenti non forniscono in modo definito la fattibilità dell'ipotesi della gestione dell'invaso comprendente anche l'utilizzazione del Torrente Vincio di Montagnana;
- non sono chiariti i rapporti di funzionalità esistenti tra l'opera in programma, le opere esistenti, quelle in corso e quelle programmate ad essa direttamente connesse, pertanto non vengono chiariti gli effetti ambientali conseguenti alle connessioni con le opere di presa sul torrente Vincio di Montagnana e con l'invaso già esistente della Giudea;
- non sono disponibili sufficienti elementi per la comprensione dei bilanci idrologici ed in particolare dell'uso combinato delle acque superficiali e di quelle di falda e quindi delle motivazioni progettuali;
- non sono disponibili gli elaborati di progetto relativi alle opere accessorie;



Il Ministro dell' Ambiente

considerato che:

- in mancanza di un piano certo di finanziamento, il protrarsi dell'apertura dei cantieri ed il sopravvenire di opere ed interventi non previsti può prolungare la durata dei lavori dilatando gli effetti negativi sotto il profilo ambientale;
- non risultano adeguate le informazioni relative alla gestione del bacino in termini di qualità delle acque, anche in relazione agli scarichi ed alle discariche che gravano a monte del bacino di riferimento;
- non risulta sufficiente l'analisi effettuata per l'individuazione delle cave necessarie al cantiere e sono carenti le informazioni relative al trasporto del materiale di cava;

rilevato che:

- le analisi di previsione degli impatti, soprattutto sotto il profilo paesaggistico e degli impatti sull'ecosistema, con riferimento particolare al regime di utilizzo dell'invaso che prevede il pressochè svuotamento nel periodo estivo, sono da ritenersi non idonee per la previsione degli effetti a medio e lungo periodo;
- manca un adeguato progetto di inserimento ambientale con riferimento alla mitigazione degli impatti fisici sull'ecosistema e sul paesaggio ed alla accelerazione dei processi spontanei e programmati di restauro della naturalità dei luoghi;

valutato che l'impatto ambientale prodotto dall'intervento in programma non è valutabile per mancanza delle necessarie informazioni;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha ritenuto che non sia documentata la compatibilità ambientale del progetto;

VISTA la nota del Ministero Beni Culturali ed Ambientali del 9 luglio 1991 in cui si raccomanda che:

- in fase di progetto esecutivo si proceda ad una più dettagliata e specifica individuazione delle opere di minimizzazione e compensazione;
 - venga realizzato il ripristino dei siti di cava prescelti;
- e in conclusione si esprime un parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla diga sul Torrente Tazzera da realizzarsi in località Volpaie, in Comune di Pistoia, presentato dal Consorzio C.I.S.I.R.T.I. concessionario del Comune di Pistoia;

D I S P O N E

che la procedura di approvazione del progetto ed i conseguenti atti da emanarsi da parte delle Amministrazioni competenti restino subordinati alla presentazione della nuova domanda ed alla successiva pronuncia da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali;

che l'eventuale nuova domanda di pronuncia sia corredata da:

- la documentazione integrativa agli elaborati di progetto e di studio d'impatto già inoltrata;
- la documentazione attestante l'avvenuta ripubblicazione ai sensi dell'art.5, comma 1, D.P.C.M. n.377/88, secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;
- la dichiarazione giurata ai sensi dell'art.2, comma 3, D.P.C.M. 27 dicembre 1989 relativa alle allegazioni prodotte;
- la sintesi non tecnica complessiva rielaborata tenendo conto delle modifiche ed integrazioni intervenute;

che gli atti siano presentati nel numero di copie indicato al primo comma del citato art.2 del D.P.C.M. 27 dicembre 1989 e siano altresì depositati per la consultazione del pubblico negli appositi uffici regionali;

che il presente provvedimento sia comunicato al Consorzio C.I.S.I.R.T.I, al Comune di Pistoia, al Ministero dei Lavori Pubblici ed alla Regione Toscana, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li - 8 SET. 1992

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Luigi Riva di Meana